



DISCIPLINARE
dell'uso delle aree destinate ad attività produttive per la costruzione di impianti per lo
sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili

Premesso che:

- Con L.R. 3 marzo 2021, n. 7 è stato disposto lo scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e la costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata spa (in breve API-BAS);
- L'art. 2 c. 4 della predetta Legge Regionale ha trasferito ad API-BAS tutte le competenze in materia di gestione e manutenzione delle aree industriali della Provincia di Potenza che in precedenza facevano capo al disciolto Consorzio;
- L'oggetto sociale di API-BAS, all'art. 3 dello statuto, c. 1 a) comprende *“l’attuazione e gestione di interventi coordinati di infrastrutturazione, rilancio e valorizzazione delle aree produttive regionali, anche con riguardo alla predisposizione di strumenti semplificativi per l’insediamento nelle medesime, nonché la gestione e manutenzione delle aree industriali regionali”* e al c. 1 c) *“la gestione unitaria, nel rispetto delle indicazioni programmatiche della Regione, delle azioni da promuovere nelle aree produttive regionali”*;

Considerato che:

- Con Deliberazione N° 202300772 del 22 novembre 2023, avente ad oggetto *“L.R. 19 gennaio 2010, n.1, recante ‘Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.R. n. 9/2007’ e ss.mm. e ii.- Definizione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) della Regione Basilicata- Adozione”*, la Giunta della Regione Basilicata, su proposta dell’Ufficio Energia, ha provveduto ad emanare le linee di indirizzo per l’identificazione degli assi strategici di intervento per l’aggiornamento del PIEAR di cui all’Allegato I della stessa Deliberazione;
- Al punto 2.10 dell’Allegato I alla suddetta Deliberazione, a titolo *“Definizione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) della Regione Basilicata”*, è riportato quanto segue: *“I Gestori delle aree industriali dovranno predisporre, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, la disciplina dell’uso delle aree di competenza destinate ad attività produttive per la costruzione di impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili compatibilmente con la tutela della funzione di area produttiva. Tale disciplina terrà conto della priorità attuativa degli impianti destinati alla costituzione di CER a servizio delle aree di cui trattasi. Ciascuna disciplina d’uso sarà approvata dalla Giunta per il tramite della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia affinché venga successivamente recepita nell’ambito dell’aggiornamento del PIEAR”*;

- Con D.M. dell'11 settembre 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha esteso il riconoscimento di area di crisi industriale complessa al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture, integrando il precedente D.M. del 17 aprile 2023 con il quale era stato attribuito il riconoscimento ai Sistemi Locali del Lavoro di Melfi e Potenza;

Ritenuto che:

- nelle aree produttive è necessario disciplinare l'uso dei lotti edificabili esistenti, nonché di quelli liberi, infrastrutturati o non, delle aree a verde e di quelle destinate al soddisfacimento dei parametri urbanistici, al fine di contemperare l'interesse privato a presentare progetti di costruzione di impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili in ossequio alle disposizioni della legge nazionale con l'interesse pubblico, rafforzato dalla dichiarazione di area di crisi complessa, a non sottrarre spazi utili per insediamenti in settori compatibili con le previsioni urbanistiche e che prevedano la salvaguardia o un incremento più significativo dei livelli occupazionali;
- nelle more di attuazione dell'art. 26, c. 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118, al fine di semplificare il procedimento autorizzativo dei suddetti impianti è opportuno riepilogare in un disciplinare sintetico le prescrizioni e raccomandazioni legate alla loro localizzazione in aree comprese all'interno o afferenti a quelle di competenza di API-BAS;
- rimangono valide ai fini dell'organizzazione degli insediamenti produttivi e dell'assegnazione delle aree disponibili per investimenti produttivi, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento del disciolto Consorzio Industriale della Provincia di Potenza, approvato dall'Assemblea dei Soci con delibera n.2 del 16 febbraio 2004 – pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n.16 del 16 marzo 2004;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, si dispone quanto segue:

Art. 1

(fonti rinnovabili)

1. L'installazione di impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili nelle aree produttive di competenza di API-BAS è soggetta al rispetto delle normative di settore, delle prescrizioni e delle previsioni del presente disciplinare.
2. Sono considerate comunque aree idonee all'installazione degli impianti unicamente quelle di cui all'art 20, comma 8, del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199 nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo comma del medesimo articolo.

Art. 2

(produzione energetica da FER)

1. È consentito installare nuovi impianti ove siano già installati impianti della stessa fonte e in cui vengano realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.
2. Il limite percentuale di cui sopra non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1, del comma 8, dell'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021; in ogni caso è consentito installare nuovi impianti per lo sfruttamento di Fonti energetiche rinnovabili solo all'interno di lotti produttivi già occupati.
3. Gli interventi FER dovranno essere al servizio esclusivo delle esigenze di approvvigionamento delle attività esistenti.

4. In caso di occupazione di suolo per la realizzazione di impianti a terra, i richiedenti dovranno inserire all'interno dell'istanza un'analisi di impatto che indichi i benefici per le attività esistenti a fronte del sacrificio di potenziale espansivo per le volumetrie già esistenti.
5. Fermo restando il rispetto dei vincoli e delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, l'autorizzazione verrà rilasciata previa verifica della compatibilità degli impianti con le esigenze di sviluppo dell'area industriale e dell'occupazione.

Art. 3

(Nuovi impianti)

1. Tutte le nuove edificazioni a fini produttivi - ivi comprese quelle non ancora concluse - e quelle interessate da rilevanti ristrutturazioni devono dotarsi di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili da destinarsi prevalentemente all'autoconsumo.

Art. 4

(Arredo urbano e aree pubbliche)

1. In tutte le aree pubbliche al servizio degli insediamenti produttivi (e segnatamente rotatorie, banchine, marciapiedi, parcheggi pubblici ecc.) è sempre consentito installare strutture di arredo urbano in grado di produrre energia pulita da fonti rinnovabili per gli stretti utilizzi delle attività produttive insediate o delle aree industriali, quali pensiline fotovoltaiche, alberi solari ("solar trees"), barriere acustiche fotovoltaiche, frangisole fotovoltaici, ed altre combinazioni.
2. Fermi restando i presupposti e i vincoli di cui al comma 1, le autorizzazioni verranno rilasciate da Api-Bas previa verifica della compatibilità con la sicurezza e l'incolumità di persone e cose.

Art. 5

(Aree verdi)

1. Nelle zone verdi pubbliche, attrezzate e non, nelle zone di rispetto, e sulle superfici poste all'interno di lotti di qualsiasi destinazione d'uso, impegnate a verde ai fini del soddisfacimento degli standard urbanistici previsti dalla normativa vigente, l'installazione di nuovi impianti per lo sfruttamento di Fonti Energetiche Rinnovabili per gli stretti utilizzi delle attività produttive insediate o delle aree industriali è consentita, nel rispetto dei suddetti standard e purché non vada a detrimento della vegetazione e delle biodiversità esistenti.
2. Di tale circostanza sarà dato atto nella relazione tecnica che escluderà l'esistenza di vincoli ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, richiamati dall'art. 20, c. 8, lett. c-ter) del D.Lgs. 08.11.2021, n. 199, limitatamente agli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra e dagli impianti di produzione di biometano.

Art. 6

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. È sempre consentita la creazione di CER (Comunità Energetiche Rinnovabili), nel rispetto della normativa statale e regionale vigente, nonché negli atti di programmazione urbanistica.
2. Fermo restando il disposto di cui al comma 1, la creazione di CER non è consentita nelle aree, pur non edificate e non urbanizzate, comprese all'interno dei perimetri dei comparti industriali, per le quali sia ancora presente un vincolo preordinato all'esproprio.

Art. 7
(Conferenza di servizi)

La conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente disciplinare sono indette Api-Bas in quanto amministrazione procedente.

Art. 8
(Rinvio normativa approvazione)

Il presente disciplinare, e sue successive variazioni, sono approvati dalla Regione Basilicata ai sensi del punto 2.10 dell'Allegato I alla Deliberazione N° 202300772 del 22.11.2023.